

N. 280

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
il 25 settembre 2003)**

☞ DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 303, SULL'ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

☞

☞

☞

☞ RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 137 del 2002 ha riaperto i termini per l'esercizio della delega a suo tempo conferita con la legge n. 59 del 1997, confermando i criteri ed i principi direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 59 del 1997.

Per quanto concerne la riorganizzazione dell'apparato della amministrazione centrale dello Stato, la legge n. 59 del 1997 assegna un rilievo particolare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui disciplina, secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge (art. 12), si incentra nel potenziamento, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, delle autonome funzioni di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri. Accanto a questo principio cardine, la legge n. 59 del 1997 detta altri principi e criteri direttivi al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ampia autonomia organizzativa anche per quanto concerne la disciplina del personale della Presidenza medesima (art. 12, comma 1, lettera e) e lettera c)).

In attuazione della citata delega, è stato emanato il decreto legislativo n. 303 del 1999 che definisce il quadro organizzativo ed istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, specificandone i profili di autonomia organizzativa, finanziaria e di bilancio. In questo senso il decreto legislativo n. 303 del 1999 si muove su tre linee:

- individuazione delle funzioni tipiche e proprie della Presidenza del Consiglio;
- riallocazione presso amministrazioni di settore delle funzioni eterogenee o spurie rispetto al profilo istituzionale della Presidenza del Consiglio;

- determinazione delle regole di organizzazione e funzionamento, anche per quanto riguarda il personale, necessarie per garantire la flessibilità e la funzionalità della struttura nel suo complesso.

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 145 del 2002 per quanto concerne la disciplina della dirigenza statale e il ruolo di coordinamento sempre maggiore che la Presidenza del Consiglio ha assunto, anche attraverso la costituzione di quelle strutture di missione previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, impongono, coerentemente con i principi ed i criteri direttivi fissati dalla legge n. 59 del 1997 per la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, di intervenire sul decreto legislativo n. 303 del 1999 al fine di modificare ed integrare talune delle originarie disposizioni, in modo tale da rendere la disciplina della Presidenza del Consiglio più attuale e più coerente con la nuova normativa della dirigenza statale.

Le modifiche introdotte ridisegnano la Presidenza esaltandone le funzioni tipiche che sono affidate ad un "corpus amministrativo" che diventa il "core business" altamente qualificato in grado di supportare efficacemente l'azione del Presidente in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza dal potere politico, proseguendo e sviluppando quel principio cardine della riforma sul pubblico impiego relativo alla separazione tra potere politico e azione amministrativa.

In questo senso è evidente come da un lato si recuperi e valorizzi non solo l'azione dei dirigenti – che sono inseriti nell'istituto ruolo dei consiglieri e referendari della Presidenza – ma si recuperi e valorizzi anche quella indicazione già contenuta nella legge n. 400 del 1988 che aveva inteso dotare la Presidenza di un proprio apparato amministrativo, appunto i Consiglieri, nella preponderante considerazione della specificità dei compiti e delle funzioni che essi erano chiamati a svolgere.

In questa ottica vanno quindi lette le disposizioni che prevedono l'istituzione del ruolo dei consiglieri e dei referendari, quale ruolo dirigenziale specifico della Presidenza, e l'ulteriore previsione che a regime l'accesso a detto ruolo potrà avvenire esclusivamente tramite pubblico concorso, nonché l'istituzione di un ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile che evidenzia le specificità

delle relative funzioni ed ancora le disposizioni che prevedono la possibilità per la Presidenza di esternalizzare talune funzioni strumentali.

Nel contempo, nel perseguire questo risultato non poteva non essere tenuto presente l'attuale assetto organizzativo-funzionale della Presidenza come delineatosi a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 303 del 1999 e delle altre disposizioni normative in materia di assetto della dirigenza pubblica. Sono state previste, quindi, disposizioni di "prima applicazione" la cui ratio è data dall'esigenza di assicurare il mantenimento delle posizioni e dei diritti quesiti, risolvendo al contempo numerose questioni che finora non avevano trovato efficace soluzione.

Le modifiche in questione, pertanto, conferiscono una diversa e maggiore prospettiva all'assetto organizzativo della Presidenza, che potrà contare su un proprio apparato amministrativo di vertice qualificato, indipendente, caratterizzato nelle funzioni e stabile nell'avvicinarsi dei Governi; tutto ciò nell'ambito di quella necessaria e riconosciuta autonomia organizzativa che il decreto legislativo n.303 del 1999 attribuisce al Presidente e che viene riconfermata espressamente nel testo.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

1. Con l'art. 1 si introduce una modifica all'art. 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999 nella parte in cui sono enumerate le funzioni istituzionali della Presidenza, al fine di precisare le attuali competenze nel settore della comunicazione e dell'editoria.

2. Con l'art. 2 si introducono modifiche ed integrazioni all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999 per quanto concerne in particolare il personale di prestito, al fine di razionalizzare gli aspetti concernenti il relativo trattamento giuridico ed economico.

Con il comma 5-bis si provvede ad uniformare il trattamento giuridico del personale delle amministrazioni pubbliche dei diversi comparti, chiamato a prestare servizio presso la Presidenza, a quello del personale dei ruoli della Presidenza stessa, in modo da evitare – a fronte della prestazione di eguali servizi – disparità ed incongruenze derivanti dall'applicazione di normative contrattuali eterogenee.

Con il comma 5-ter si dispone che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di prestito del comparto ministeri, comandato presso la Presidenza, rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza, ripristinando così un principio contenuto nell'art. 34 della legge 400/88, successivamente superato dalla normativa più generale concernente il trattamento economico del personale di prestito.

Lo stesso art. 34 aveva stabilito il rimborso a carico della Presidenza solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali. Per questa ipotesi, con l'introduzione del successivo comma 5-quater dell'art. 9 del decreto legislativo n. 303/99, si stabilisce un meccanismo di intesa tra la Presidenza e le amministrazioni di altro comparto ai fini della ripartizione degli oneri, sul presupposto che anche queste amministrazioni partecipano alla funzione di indirizzo politico del Governo, attribuita al Presidente, la quale può trovare, anche attraverso l'utilizzazione del personale comandato, una fattiva e celere attuazione.

Infine, con la previsione contenuta al comma 5-quater dell'art. 9 si chiariscono i principi essenziali di funzionamento delle strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo e delle strutture di missione previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, le quali vanno assumendo una sempre maggiore rilevanza quale strumento efficace per affrontare emergenze o particolari priorità dell'azione del Governo.

3. Con l'art. 3 si introduce l'art. 9-bis del decreto legislativo n. 303/1999.

Al comma 1 viene istituito il ruolo dirigenziale della Presidenza, articolato nelle qualifiche di consigliere e di referendario, nelle quali sono inquadrati rispettivamente i dirigenti di prima e di seconda fascia; la previsione di tali qualifiche risponde all'esigenza di valorizzare - in coerenza con la riforma della

dirigenza introdotta con la legge n. 145 del 2002 - la forte specificità dei compiti attribuiti istituzionalmente alla dirigenza della Presidenza del Consiglio. Peraltro, va sottolineato che l'attribuzione delle predette qualifiche scatta solo dal momento in cui, nell'ambito di ciascuna delle fasce, l'organico dirigenziale "entra a regime" con il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie che possono generarsi nella fase di primo inquadramento; in fase di prima attuazione, infatti, (commi 6, 7 e 8) va necessariamente tenuto conto globalmente del personale dirigenziale già in servizio presso la Presidenza, parte del quale è stato a suo tempo, prima dell'istituzione del ruolo unico della dirigenza, chiamato in comando da altre amministrazioni.

In fase di prima applicazione, si prevede l'inquadramento dei dirigenti secondo la normativa generale recata dalla legge n. 145 del 2002, contemplando però anche una "riserva" di posti assegnati a dirigenti di prestito, pari al dieci per cento della dotazione organica. Pertanto, nella fase di primo inquadramento, in presenza di posizioni soprannumerarie nella dotazione di ruolo di ciascuna fascia, le qualifiche di consigliere e di referendario non sono attribuibili ad alcuno dei dirigenti in organico.

In particolare, nei commi da 1 a 5 è dettata la disciplina dell'organico dirigenziale "a regime":

- l'organico è determinato dal numero dei posti di funzione di prima e di seconda fascia stabiliti con i provvedimenti organizzatori delle strutture, registrati dalla Corte dei conti. Per la copertura dei predetti posti, la Presidenza può avvalersi anche di dirigenti di prestito, in misura determinata con decreto del Presidente, e sempre ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 400 del 1988;

- il reclutamento dei dirigenti avviene prioritariamente tramite pubblico concorso, ferma restando la possibilità di reclutare anche tramite corso-concorso della Scuola superiore;

- con il comma 4 si prevede la possibilità di successiva rideterminazione dei posti di funzione e degli organici, in coerenza con la vigente normativa del decreto legislativo 303 sull'autonomia organizzativa e finanziaria della Presidenza.

Con il comma 7 si prevede, come già accennato, che in fase di prima attuazione l'inquadramento del personale dirigenziale segua la disciplina generale

della legge n. 145 del 2002 e possa avvenire anche in soprannumero, con successivo riassorbimento in relazione alle vacanze.

E' delineata poi nel comma 8 la disciplina relativa al reclutamento dei dirigenti nella fase di prima attuazione della legge. Al riguardo, si prevede una disciplina transitoria per la copertura, sino al 31 dicembre 2005, dei posti dirigenziali scoperti: le vacanze sono ripartite in percentuali da coprire parallelamente con concorso pubblico e con concorsi riservati a diverse categorie (personale che ha già svolto formalmente presso la Presidenza incarichi dirigenziali, funzionari in servizio presso la Presidenza, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico, funzionari dei ruoli ad esaurimento, idonei dei concorsi dirigenziali banditi per le "alte professionalità").

4. Con l'articolo 4 si introduce l'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 al fine di istituire i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale della Protezione civile.

L'istituzione dei predetti ruoli risponde all'esigenza di costituire un corpo di personale dotato di forte specializzazione e di spiccata professionalità, in grado di far fronte adeguatamente alle attività di protezione civile ed ai compiti sempre più gravosi e specialistici che il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio deve affrontare.

Per porre le basi di questo corpo più specializzato si prevede, al comma 3, l'inquadramento dei dipendenti già appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento della protezione civile, a suo tempo creato con la legge n. 730 del 1986, nonché dei dipendenti del Servizio Sismico Nazionale, assegnati alla Protezione civile in virtù della legge n. 401 del 2001 (attualmente il ruolo della legge n. 730 del 1986 conta 174 dipendenti rispetto ai 238 inquadrati originariamente), nonché il personale reclutato in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.253 del 2003.

Naturalmente, il provvedimento stabilisce (al comma 5) la contestuale abrogazione del ruolo speciale della legge n. 730 e di quello del Servizio Sismico Nazionale, già confluito nella Presidenza.

Il ruolo speciale viene istituito anche per le posizioni dirigenziali, nel numero attualmente presente nella struttura dipartimentale, e si prevede anche in

questo caso (comma 2) un meccanismo di inquadramento che comunque fa salvo il diritto di opzione sancito in favore di ogni dirigente dalla legge n. 145 del 2002.

Si prevede poi, al comma 4, un successivo provvedimento del Presidente ai fini della determinazione dell'organico e del contingente di personale di prestito di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Con l'art. 5 si introducono modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

In particolare con il comma 1 si introducono i commi 3-bis e 3-ter.

Con il comma 3-bis si prevede la possibilità di assegnare personale dirigenziale presso gli uffici dei Commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale, tuttora operanti nell'ambito della Presidenza; se chiamati in posizione di comando, i dirigenti in questione gravano sempre sulla percentuale del personale di prestito indicata all'art. 9-bis, mentre il comma 3-ter provvede alla definitiva sistemazione dei dirigenti della Presidenza trasferiti alle strutture periferiche del Ministero dell'Interno, nelle Regioni a statuto ordinario, con il loro inquadramento nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

Con il comma 2 si inseriscono i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Con il comma 6-bis si dispone il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della più stretta attinenza delle attività del citato Comitato con le competenze del predetto Dicastero;

Con i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies si dispone il trasferimento al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione dei compiti, delle funzioni e delle attività esercitate dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, strumentali e umane comunque in servizio. Si realizza in tal modo una efficace razionalizzazione delle strutture operanti nel settore dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione.

Con il comma 3 si inseriscono i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater.

Con il comma 11-bis si dispone che i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza siano svolti da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza istituita con decreto del Presidente.

Con i commi 11-ter e 11-quater si prevede la possibilità per la Presidenza di provvedere alla gestione di taluni servizi generali di supporto strumentale attraverso una società per azioni appositamente costituita, con eventuale partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati con procedure pubbliche e con la stipulazione di uno specifico contratto di servizio che regoli i rapporti tra la Presidenza e la società, presso la quale possono anche essere distaccati dipendenti della Presidenza, su base volontaria e con modalità da definire attraverso apposito atto aggiuntivo al contratto di servizio.

6. Con l'art. 6 si introducono limitate modifiche all'art. 11 del decreto legislativo n. 303 del 1999, necessarie per armonizzare talune norme del citato decreto con le nuove disposizioni, introdotte con il presente provvedimento, concernenti la determinazione delle percentuali del personale di prestito e l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti eventualmente rimasti vacanti a seguito del primo inquadramento del personale dirigenziale.

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

L'art.2 dello schema di decreto legislativo introduce modifiche all'art.9 del decreto legislativo n.303/99.

In particolare con il comma 5-ter si vuole affermare il principio, di ripartizione della spesa tra le amministrazioni pubbliche, atteso che queste debbano comunque contribuire ad attuare la funzione di indirizzo politico del Governo, anche attraverso la messa a disposizione di personale comandato o collocato fuori ruolo.

Pertanto il costo del personale di prestito comprende il solo trattamento accessorio per quello del comparto ministeri mentre per quello appartenente ad altri comparti si aggiunge anche l'onere del fondamentale tramite il meccanismo del rimborso, analogamente a quanto già stabilito nell'art.34 della legge 400/88.

L'art.3 dello schema di decreto legislativo prevede l'istituzione del ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e seconda fascia.

Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare che per il personale dirigenziale, a seguito dell'introduzione del ruolo unico della dirigenza statale, disciplinato con il DPR 150/99, sono state abolite le dotazioni delle qualifiche dirigenziali delle singole amministrazioni, identificando il fabbisogno del relativo personale nei posti di funzione di ciascuna di esse.

Il numero dei posti di funzioni dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio, in base ai provvedimenti organizzativi del 23 luglio 2002 e del 3 dicembre 2002, adottato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/2002, risulta pari a 384, ivi compresi i 55 posti di funzione della Protezione civile, per la quale viene istituito un separato ruolo speciale tecnico.

Pertanto, il complessivo fabbisogno finanziario comprensivo degli oneri a carico dello Stato, relativo alla dotazione organica del personale dirigenziale, è di euro 41.569.687,00.

Tale fabbisogno di spesa ricomprende tutte le voci del trattamento economico omnicomprensivo (stipendio tabellare, retribuzione di posizione e di risultato).

Per quanto attiene alla quantificazione dell'onere, occorre tener presente che l'abolizione del ruolo unico della dirigenza statale e l'istituzione dei ruoli presso le singole amministrazioni non rende possibile un confronto con la situazione precedente, dimensionata, come ricordato, sui posti di funzione dirigenziale.

Di conseguenza il raffronto può essere significativo solo prendendo in considerazione tutti i dirigenti di ruolo, ovvero chiamati in comando e fuori ruolo, di cui la Presidenza potrà avvalersi.

La tabella allegata, riepilogativa dei posti di funzione, fissa in 281 il numero dei dirigenti dei ruoli della Presidenza.

In forza dell'art.9-bis, comma 6, dello schema di decreto legislativo n.303/99 la Presidenza potrà avvalersi di personale dirigenziale in posizione di comando e fuori ruolo nel limite del 10% della consistenza dei rispettivi ruoli, pari complessivamente a 31 dirigenti, ad esclusione dei 17 posti di capo dipartimento per i quali resta confermata la speciale disciplina dell'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La medesima tabella indica, poi, in 54 i dirigenti del ruolo speciale della Protezione civile, oltre al posto di capo del dipartimento.

Pertanto l'organico complessivo dei dirigenti dei ruoli è pari a 335, cui vanno aggiunti i 31 di prestito ed i 18 capi dipartimento, per un totale di 384 unità, corrispondenti agli attuali posti di funzione.

Da quanto sopra consegue l'invarianza della spesa così come disposto all'art.34 comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

RUOLO PCM

Posizioni dirigenziali	Totale unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico Amministrazione
Dir. I ^a fascia	70	12.135.362
Dir. II ^a fascia	211	17.116.539
Capi Dipart.	17	3.466.028
totale ruolo pcm	298	32.717.930

PRESTITO

Posizioni dirigenziali	Totale unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico Amministrazione
Dir. I ^a fascia	8	1.386.899
Dir. II ^a fascia	23	1.865.784
totale contingente di prestito	31	3.252.682,48

TOTALE - PCM 329 35.970.612 **35.970.612**

RUOLO Protezione civile

Posizioni dirigenziali	Totale unità	Totale spesa lorda comprese ritenute a carico Amministrazione
Dir. I ^a fascia	11	1.906.986
Dir. II ^a fascia	43	3.488.205
Capi Dipart.	1	203.884

TOTALE - protezione civile 55 5.599.074 **5.599.074**

TOTALE GENERALE 384 **41.569.687**

POSTI DI FUNZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

capi dipartim.	posti di 1 ^a fascia	posti di 2 ^a fascia	TOTALE
17	78	234	329

PROTEZIONE CIVILE

capi	posti di 1 ^a fascia	posti di 2 ^a fascia	TOTALE
1	11	43	55

TOTALE GENERALE 384

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche all'art.2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303)

1. All'art.2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, dopo le parole: “ di comunicazione istituzionale” sono inserite le seguenti : “, di informazione nonché relative all’editoria ed ai prodotti editoriali”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-ter, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.”

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Il servizio prestato presso la Presidenza in posizione di comando o fuori ruolo è equiparato a tutti gli effetti giuridici e di carriera al servizio prestato presso gli istituti e le amministrazioni di appartenenza; le posizioni di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, in ogni caso, non possono determinare pregiudizio al dipendente.

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione degli oneri relativi al trattamento economico del medesimo.

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.”

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis

(Personale dirigenziale della Presidenza)

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

3. Ad esclusione del personale incaricato delle funzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la copertura di posti di funzione di prima e di seconda fascia la Presidenza può avvalersi di personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo, o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale dei posti di funzione conferibili ai dirigenti di prestito.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facoltà della Presidenza procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il D.P.C.M. 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. In prima applicazione, è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inquadrati, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale che entro il 31 dicembre 2002 è stato incaricato, ai sensi degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso la Presidenza, purchè in possesso di diploma di laurea e ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che alla data del 31 dicembre 2002 prestavano servizio in strutture comunque collocate presso la Presidenza, e per il restante trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso la Presidenza e agli idonei a concorsi pubblici banditi dalla Presidenza ai sensi dell'art.39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

9. E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni, e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti".

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

“Art. 9-ter

(Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile)

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio Sismico Nazionale di cui alla tabella E del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale reclutato ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n.253.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio Sismico Nazionale di cui alla tabella E del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o di fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.

3-ter. I dirigenti vincitori di concorsi banditi per i posti della soppressa Tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture ovvero presso gli Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.”

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

6-ter. Alla data di entrata in vigore del presente comma sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitate dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, strumentali e umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è fissato in complessive 200 unità.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n.522.”

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art.33 della legge 23 agosto 1988, n.400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art.18 della citata legge n. 400 del 1988 .

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, su base volontaria, può essere distaccato presso la società.”

Art. 6

(Modifiche all' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: "sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime."

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 2 del D.P.C.M. 11 luglio 2003 è soppresso il secondo periodo.

4-ter. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza."

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite di trenta unità".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sintesi della riunione del 24 settembre 2003

Il giorno 24 settembre 2003, alle ore 10,30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi si è tenuta la riunione avente per oggetto la consultazione sullo schema di decreto legislativo recante “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”, in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137.

Sono presenti:

Per l'Amministrazione: il Segretario Generale della P.C.M., cons. A. Catricalà; il Vice Segretario generale della P.C.M. con delega alla contrattazione sindacale, dott. M. Strano; il Capo del Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione, dott. S. Cervone; il Capo dell'Ufficio del Segretario Generale, dott. M. Pensato; il Coordinatore dell'Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica – DAGL, dott. C. Mauceri; il Coordinatore del Servizio per le relazioni sindacali, dott. P. Trombaccia e la dott.ssa F. Degli Arresti del medesimo Servizio.

Per le Organizzazioni Sindacali si fa riferimento al foglio di presenza allegato.

Alle ore 10,45, il Segretario Generale apre la riunione e, nel ringraziare quanti sono intervenuti all'incontro odierno, fa presente che lo schema di provvedimento all'ordine del giorno apporta alcune modifiche marginali al decreto legislativo 303/99, senza intervenire né sui poteri del Presidente del Consiglio né sulle norme che riguardano i rapporti tra la Presidenza e gli organi di governo, limitandosi ad introdurre alcune norme organizzative tendenti a valorizzare la specificità dei compiti svolti dal personale della P.C.M.

In particolare le principali novità concernono:

l'istituzione del ruolo dei consiglieri e referendari della P.C.M., nel quale sono compresi rispettivamente i dirigenti di prima e seconda fascia; la volontà di cautelare il personale comandato e fuori ruolo al fine di evitare agli stessi pregiudizi presso le Amministrazioni di appartenenza, prevedendo anche la possibilità di procedere ad inquadramenti selettivi;

l'istituzione del ruolo speciale della Protezione civile;

la possibilità per i dirigenti di prima e seconda fascia della P.C.M. di essere destinati presso le sedi delle Rappresentanze di Governo nelle Regioni a statuto speciale, tuttora operanti presso la Presidenza;

il trasferimento presso il Ministero del Welfare del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare;

il trasferimento al CNIPA delle funzioni e dei compiti esercitati attualmente dal Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19 della legge n.127/97;

la previsione di una apposita Sovrintendenza per la sicurezza di Palazzo Chigi, svolta da personale della Polizia di Stato e dell'arma dei Carabinieri.

Le disposizioni sopra riportate sono di immediata applicazione. Le modalità e le procedure per l'attuazione del predetto ruolo saranno invece indicate in un regolamento di prossima emanazione, di concerto tra il Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero dell'economia.

Il tassello mancante per il completamento del complesso iter di riforma della P.C.M. è rappresentato dalla definizione del contratto di comparto, al momento in discussione presso l'ARAN. Sarebbe auspicabile concludere la predetta trattativa di comparto e giungere all'approvazione del decreto legislativo entro l'anno.

Il consigliere Catricalà ricorda l'iter procedurale del provvedimento in questione: approvazione del testo in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri; consultazione delle OO.SS maggiormente rappresentative il cui verbale, unitamente alle osservazioni delle OO.SS, saranno inviate alla Commissione bicamerale per il parere di competenza; esame definitivo del testo del provvedimento in seconda lettura al Consiglio dei Ministri.

Il Segretario Generale in merito alla costituzione di una S.p.A mista pubblico-privata, finalizzata all'esternalizzazione di alcuni servizi generali di supporto della P.C.M. precisa che non darà corso al bando di gara fino alla definitiva approvazione del decreto legislativo, stante le preoccupazioni di alcune rappresentanze sindacali e le contrarietà di altre. Detta pausa verrà utilizzata per una capillare informazione sull'argomento del personale interessato e delle OO.SS.

Il consigliere Catricalà cede la parola alle rappresentanze sindacali affinché esprimano il loro avviso in ordine alla bozza di provvedimento.

Le opinioni dei rappresentanti sindacali possono così sintetizzarsi:

premessa una unanime critica sul metodo adottato nella conduzione delle relazioni sindacali, le OO.SS esprimono nel complesso l'avviso contrario alla esternalizzazione dei servizi generali di supporto alla Presidenza, ed in particolare le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, RdB ed UGL chiedono lo stralcio dallo schema di provvedimento dall'articolo 5, comma 3, nella parte in cui prevede l'inserimento dei commi 11 ter ed 11 quater, ed il "congelamento" della direttiva del 4 agosto 2003.

Le altre sigle sindacali, pur ribadendo la contrarietà di massima alla realizzazione del progetto di esternalizzazione, pongono l'accento sulla necessità, nell'eventualità che si concretizzi il progetto, di una informazione puntuale e trasparente al fine di fornire al personale interessato le più ampie garanzie in ordine al mantenimento dello status di personale di ruolo della Presidenza.

In merito agli altri argomenti trattati nello schema di provvedimento in esame, le rappresentanze sindacali si riservano di far pervenire al più presto all'Amministrazione le loro osservazioni, chiedendo che le stesse vengano trasmesse alla competente Commissione parlamentare.

Il dott. Marino della DIRSTAT, il dott. Roselli della CONFEDIR ed il dott. Monetti dell'UNSA, unitamente alla dott.ssa Feliciani, in rappresentanza dell'associazione dei Consiglieri della Presidenza, non legittimata a prendere parte alla discussione in quanto non esponente di una Organizzazione rappresentativa, ma autorizzata con il consenso di tutti i rappresentanti sindacali ad intervenire, pongono l'accento sulla necessità di inquadrare prioritariamente nel costituendo ruolo i dirigenti ex legge 400/88, nonché i vincitori di concorsi per la dirigenza banditi dalla Presidenza, al fine di valorizzare il ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio e differenziare gli stessi, anche in termini retributivi, dalla dirigenza dei Ministeri. Non condividono la ripartizione in consigliere e referendario, ma auspicano l'istituzione di un unico ruolo dirigenziale articolato in ragione delle responsabilità attribuite, che valorizzi il personale di ruolo della P.C.M., evitando anche, per quanto possibile, il proliferare di ruoli speciali (es. ruolo speciale della Protezione civile) ed un'eccessiva lievitazione dell'organico dirigenziale.

Il sig. Di Maio della CISL concorda sulla necessità di dare risalto alla specificità del personale della Presidenza sia delle aree funzionali che della dirigenza. Si dichiara favorevole alla eliminazione, per quanto possibile, dei pregiudizi che hanno spesso penalizzato il personale di prestito o fuori ruolo, alla creazione di un ruolo tecnico della Protezione civile, nonché alla previsione di una apposita

Sovrintendenza per la sicurezza di Palazzo Chigi, svolta da personale della Polizia di Stato e dell'arma dei Carabinieri, il tutto nell'ottica di differenziare la Presidenza dalle strutture ministeriali.

Il sig. Garzi della CGIL non giudica marginali le innovazioni contenute nello schema di provvedimento che ritiene tra l'altro lo strumento utilizzato per una prosecuzione di una forma di spoyl – sistem contenuto nella legge 145/02 che ha sempre visto contrario il sindacato che rappresenta. Riscontra alcune contraddizioni: quale quella di voler da un lato consolidare la posizione in Presidenza del personale di prestito e fuori ruolo e dall'altro di aver eliminato la norma che ne prevedeva la riduzione nella percentuale del 20% in un triennio; quella di volere contenere il numero dei dirigenti e, contestualmente, prevedere concorsi per reclutarne altri. Concorda sull'istituzione del ruolo speciale della Protezione Civile e conclude osservando che la bozza di decreto legislativo non è coerente con la costituzione del comparto autonomo della Presidenza.

La sig. Palmieri della RdB critica l'impianto del provvedimento che, a suo giudizio, non è finalizzato alla tutela della professionalità del personale, bensì allo "smantellamento" di parte delle funzioni istituzionali della Presidenza.

La sig.ra Nisi della UIL ritiene che i criteri da utilizzare per un possibile assorbimento nei ruoli della P.C.M del personale di prestito debbano essere stabiliti d'intesa con le OO.SS; si dichiara favorevole all'istituzione di un ruolo speciale della Protezione civile anche se ritiene necessari approfondimenti di carattere tecnico.

Il sig. Crispino della FLP non condivide la creazione del ruolo speciale della Protezione Civile visto che in passato l'Amministrazione ha ritenuto di dover trasferire ad altre strutture i ruoli tecnici di cui disponeva (STN ora APAT).

Sottolinea l'incoerenza tra l'intento dell'Amministrazione di prevedere la possibilità di inquadrare nei ruoli parte del personale di prestito ed il decreto legge 10 settembre 2003, n. 253, che privilegia l'inserimento nel costituendo ruolo della Protezione civile del personale contrattista. Ritiene necessario inoltre che la percentuale di posti a concorso da riservare agli esterni, considerando tali anche i comandati, sia innalzata dall'attuale 60% al 70%. Esprime perplessità circa l'economicità del trasferimento presso il CNIPA del personale del Centro tecnico RUPA, in quanto quest'ultimo potrebbe rivendicare lo stesso trattamento economico, più vantaggioso, del personale CNIPA.

Il sig. Ferrazzano della CISAL-INTESA, nel riservarsi di far pervenire osservazioni dettagliate, non condivide la scelta dell'Amministrazione di articolare la carriera dirigenziale in consigliere e referendario. Per quanto concerne il personale di prestito chiede che la percentuale di inserimento di detto personale nei ruoli della P.C.M. passi dal 20% al 30%, in modo da consentire l'inquadramento al personale comandato in possesso di requisiti di professionalità ed anzianità. Si dichiara infine favorevole alla costituzione del ruolo speciale della Protezione Civile, a condizione che non sia prodromico alla successiva "fuoriuscita" del personale dal ruolo della P.C.M..

Il dott. Monetti dell'UNSA, pur non mettendo in discussione la lealtà dell'Amministrazione, non ne condivide i metodi; concorda con le osservazioni dei rappresentanti sindacali che lo hanno preceduto.

Il sig. Macrì dell'UGL, nel sottolineare che, non appena entrato in vigore il decreto legislativo 303, nell'anno 1999, si iniziò a parlare della necessità di modificarlo, e che pertanto le OO.SS avrebbero voluto partecipare attivamente alla stesura del nuovo testo, anziché avere un ruolo marginale come di fatto sta accadendo, chiede che vengano apportate le seguenti modifiche:

-art. 2, comma 5 ter dopo le parole "mantiene il trattamento economico fondamentale", aggiungere le parole "ed accessorio";

-art. 3 all'articolo 9 bis, comma 8 dopo le parole "i posti di II fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti" inserire le parole "previo assorbimento degli idonei in concorsi indetti ed espletati dalla P.C.M";

-art. 6 abrogare comma 1 – in subordine sostituire con le parole "sino a raggiungere, entro sei anni, una percentuale non superiore al 10% per le strutture medesime";

-art. 6 abrogazione dell'art. 4 ter; in subordine sostituire il 30% con il 60% del personale dei ruoli della P.C.M..

Terminato il "giro di tavolo" il Segretario Generale sottolinea che le relazioni sindacali sono state fino ad oggi improntate al massimo rispetto e collaborazione reciproca. Ricorda l'ottimo lavoro svolto in tema di riqualificazione e l'importante risultato ottenuto con l'accordo sull'orario di servizio e di lavoro, nell'ottica di diversificazione e distinzione del personale della P.C.M. rispetto al personale delle altre Amministrazioni.

Preso atto delle osservazioni emerse nel corso della riunione, fa presente che le OO.SS. erano state informate nel corso della riunione del 5 maggio 2003 sia sul progetto di *outsourcing*, in ordine al quale era stato consegnato un documento illustrativo sul quale si invitavano le rappresentanze sindacali a far conoscere il proprio avviso, che sul progetto di modifica del decreto legislativo 303/99 e sul punto legge il verbale di quella seduta.

Per quanto concerne lo specifico tema della costituzione della società pubblico-privata, si dichiara disponibile:

- a non dare ulteriore corso al bando prima dell'approvazione del decreto legislativo;
- ad utilizzare il periodo precedente l'approvazione del provvedimento per sentire le parti sindacali e valutare le osservazioni delle stesse;
- a fornire adeguate garanzie in ordine alla conservazione dello status giuridico di personale di ruolo della P.C.M a coloro che, su base volontaria, sceglieranno di prestare servizio presso la suddetta società;

- a garantire una adeguata collocazione nelle strutture della Presidenza al personale i cui compiti siano stati affidati alla SpA, che intenda continuare a svolgere la propria attività in Presidenza.

Le OO.SS, preso atto della disponibilità manifestata dal Segretario Generale, chiedono una breve sospensione della riunione per cercare una posizione unitaria sulle tematiche in discussione.

La riunione è pertanto sospesa e riprende alle ore 13.30.

Il sig. Di Maio della CISL, anchè a nome delle altre OO.SS, propone una dichiarazione congiunta Amministrazione-Parti sindacali, che confermi l'inopportunità dell'art. 5, comma 3 nella parte in cui prevede l'inserimento dei commi 11 ter ed 11 quater e quindi ne preveda lo stralcio dal testo del provvedimento, con il relativo congelamento della direttiva del 4.8.03.

Il Segretario Generale ribadisce la massima apertura verso le proposte sindacali, di cui si farà portavoce nelle sedi competenti, ma fa presente che la procedura di approvazione del decreto legislativo non prevede la contrattazione ma la consultazione con le OO.SS..Ritiene pertanto che la dichiarazione congiunta possa riguardare soltanto l'impegno di non procedere alla pubblicazione del bando di gara, in attesa della definitiva approvazione del decreto legislativo; l'Amministrazione si impegna altresì, non appena ricevuto il parere della Commissione Bicamerale, a convocare le Parti sindacali in ordine alla bozza del testo da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

Il sig. Garzi della CGIL, pur apprezzando lo sforzo dell'Amministrazione non lo ritiene ancora sufficiente e ribadisce le posizioni già espresse in ordine alla necessità del ritiro del decreto legislativo o, in subordine, dello stralcio delle norme in tema di costituzione di società mista.

Anche la sig.ra Palmieri dell'RdB non si dichiara disponibile a firmare una dichiarazione di questo genere che, a suo giudizio, non elimina i problemi di fondo posti dallo schema di decreto e non assicura una reale possibilità alle OO.SS di partecipare concretamente alla riforma del decreto legislativo 303/99.

Il dott. Lo Bianco dell'UNADIS apprezza la disponibilità dell'Amministrazione anche in relazione all'impegno a convocare nuovamente le parti sindacali; auspica tuttavia che si tengano nel giusto conto le osservazioni formulate dalle OO.SS e che il testo definitivo sia consegnato con un congruo anticipo rispetto alla riunione sindacale.

Anche il dott. Roselli della CONFEDIR, pur mantenendo alcune perplessità, prende atto della disponibilità dell'Amministrazione e si dichiara disposto a fornire ogni utile contributo per il miglioramento del testo del provvedimento.

Il dott. Monetti dell'UNSA, il sig. Crispino della FLP ed il sig. Ferrazzano della CISAL-INTESA, nel dichiararsi soddisfatti degli impegni assunti dall'Amministrazione, ribadiscono la necessità che i contributi offerti dalle OO.SS per migliorare il testo del provvedimento, siano adeguatamente considerati.

Il sig. Macrì dell'UGL, pur apprezzando l'impegno assunto dal Segretario Generale di farsi portavoce presso la Commissione Bicamerale delle istanze sindacali, ribadisce che un giudizio positivo sul testo non può prescindere dall'accoglimento delle modifiche già proposte dall'Organizzazione che rappresenta nel corso dell'incontro.

Il dott. Marino della DIRSTAT condivide l'intervento del sig. Macrì in ordine alla necessità di migliorare il provvedimento ed esprime preoccupazione per le modalità di accesso alla dirigenza che, a suo giudizio, non garantiscono a sufficienza i dirigenti che hanno espletato concorsi banditi dalla P.C.M. per i ruoli della stessa.

Il sig. Di Maio della CISL ribadisce la necessità di una dichiarazione dell'Amministrazione nella quale siano puntualizzati gli impegni assunti dal Segretario Generale.

A questo punto il Segretario Generale sospende la seduta al fine di predisporre una dichiarazione che formalizzi gli impegni assunti dall'Amministrazione.

La seduta riprende alle ore 14.30. Il Segretario dà lettura della dichiarazione (allegata alla sintesi della riunione) che viene sottoscritta dalle seguenti OO.SS.: FLP, DIRSTAT, CISAL-INTESA(SNAPRECOM) UNSA e CIDA.

Il sig. Di Maio della CISL consegna una dichiarazione sottoscritta dalla CISL, UIL, CGIL ed RdB (allegata alla sintesi della riunione) nella quale le OO.SS, pur apprezzando la volontà espressa dall'Amministrazione di non dare corso al bando di gara in attesa dell'approvazione del provvedimento di modifica del D.Lgs 303/99, e di convocare le OO.SS prima dell'approvazione definitiva dello stesso, ribadiscono la propria contrarietà alla creazione di una SpA e la conseguente richiesta di stralcio dal testo del provvedimento dell'articolo che prevede la costituzione della suddetta società.

La sig.ra Basili della UIL sottolinea che l'informativa alle OO.SS in merito al processo di esternalizzazione e alle modifiche del decreto legislativo 303/99 è stata data nel corso di una riunione che aveva tutt'altro ordine del giorno. Fa presente inoltre che le reiterate richieste di incontri non hanno trovato alcun seguito e le osservazioni delle OO.SS che esplicitavano chiaramente la contrarietà delle stesse alla creazione della SpA non sono state tenute in alcun conto, tanto che sono state fornite dagli Uffici direttamente coinvolti informazioni dettagliate sull'attuazione del progetto.

Il consigliere Catricalà, nel ringraziare i rappresentanti sindacali per il costruttivo contributo e la disponibilità dimostrata, alle ore 15.20 dichiara conclusa la riunione.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Servizio relazioni sindacali

Foglio delle presenze degli intervenuti alla riunione del 24 settembre 2003 ore 10.30 presso la Sala Verde

Oggetto: informativa sui processi di riorganizzazione della P.C.M. e consultazione sullo schema di decreto legislativo recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137.

SIGLA SINDACALE			
C.G.I.L.	ALFREDO DONATELLA	GARBI FERREARIS	FP.CGIL FP.CC-IL
C.I.S.L.	<i>Mancho</i>		
F.A.S./CISAL FAS	<i>Giulio Antonetto</i> <i>Valter P. U.</i>		
R.D.B.	<i>Leo</i>	<i>Donnen</i>	PAOLO PACHUSI BASILIO TOLABARO - PIERO VICINOVA
U.G.I.L.	<i>Roberto</i>	<i>Meni</i>	CONF VERE
U.I.L.	NIRVANA ROBERTO	NISI VILPA	
U.N.S.A.	<i>Paolo</i>	<i>Mereda</i>	<i>U. Rosone</i>
DIRPRECOM- DIRSTAT	<i>Nick</i>	<i>Pinio</i>	<i>Paolo</i>
U.N.A.D.I.S	<i>Paolo</i>	<i>Le</i>	<i>Giulio</i>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICHIARAZIONE

In relazione all'incontro in data odierna con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sullo schema di decreto legislativo di modifica al decreto legislativo 303/99, poiché sono emerse da parte delle OO.SS. forti preoccupazioni o contrarietà in merito alla costituzione di una SPA pubblico/privata, l'Amministrazione si impegna a non dar corso al bando di gara fino alla definitiva approvazione del decreto legislativo. L'Amministrazione sentirà le parti sindacali anche durante la discussione dello schema di decreto legislativo in sede parlamentare sugli altri aspetti evidenziati dai sindacati, impegnandosi a tenere nella migliore considerazione quanto da loro proposto. Sullo specifico tema della costituzione della società pubblico/privata sarà convocata una riunione ad hoc prima della definitiva approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri. Sin da ora l'Amministrazione assume l'impegno che nel caso si addivenga alla costituzione della SPA il personale della Presidenza del Consiglio manterrà il proprio status anche se deciderà di prestare la propria attività lavorativa presso la SPA; che in ogni caso sarà garantito il rientro a semplice domanda dell'interessato presso gli uffici dell'Amministrazione; che il personale che deciderà invece di continuare la propria attività presso la Presidenza del Consiglio sarà assegnato ad altri Dipartimenti della Presidenza in posizione equivalente a quella prima rivestita e tutto ciò su base volontaria previ specifici accordi con le OO.SS. L'Amministrazione intende mantenere aperto su tutti questi temi il colloquio con le OO.SS. e la collaborazione che finora ha portato ad apprezzabili risultati. Le OO.SS. dichiarano che la presente dichiarazione corrisponde a quanto richiesto in sede di consultazione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Roma 24.1.03

Antonio C. Rossi

OK FLP *[Signature]*

[Signature] DIRETTORE

[Signature] SNAPRECON

[Signature] UNISA


[Signature] CIAA


Le OO. SS. nel ribadire la propria
contrarietà alla creazione di una Spa
in Presidenza, come previsto dall'art. 5
del decreto legislativo approvato in
Consiglio dei Ministri e ne chiede
lo stralcio.


Prendono atto della volontà espressa
dall'Amministrazione di accogliere la richiesta
quidocale di bloccare il bando di gara
fino all'approvazione del decreto
legislativo da parte del parlamento e
di convocare le OO. SS. prima della
approvazione definitiva - ~~del~~

Dichiarano altresì che assumeranno
tutte le iniziative utili al fine
di apportare le necessarie modifiche
a partire dallo stralcio dell'art. 5.

Roma 24/09/03

Rel. B.P. 

CGIL F.P.


CISL F.P.S.


UILPA
